

# Imu, Tari e multe nel labirinto delle doppie sanatorie locali

*Di fiscale. Le entrate affidate all'agente nazionale potranno essere oggetto della rottamazione 5, per le altre c'è la definizione comunale. Ma sono diversi tempi, regole, sconti e opzioni per gli enti*

Pasquale Mirto Gianni Trovati



La legge di conversione del decreto fiscale, che dopo il via libera del Senato potrà solo essere ratificato alla Camera perché come al solito mancano i tempi per una seconda lettura reale, traccia in un modo che appare definitivo un confine fra le rottamazioni delle entrate locali affidate all'agente nazionale della riscossione e le altre. Il risultato è un dedalo di variabili, che differenzia il trattamento fra Comune e Comune, ma anche fra diverse entrate dello stesso ente e addirittura all'interno della stessa entrata, a seconda degli anni: con modalità complicate da comprendere per i non addetti ai lavori, e con la probabile conseguenza di frenare molte scelte comunali.

In sintesi, le entrate che gli enti locali hanno affidato all'agenzia delle Entrate-Riscossione potranno salire sul treno della rottamazione 5 (Sole 24 Ore di ieri), a patto che il Comune riesca a deciderlo nei tempi stretti fissati dall'emendamento approvato a Palazzo Madama. I crediti che i Comuni riscuotono invece in proprio o tramite i concessionari privati potranno essere oggetto delle sanatorie "autonome", che le amministrazioni possono disciplinare in proprio.

Per capire, occorre ripassare il ricco panorama delle sanatorie fiscali italiane. L'ultima legge di bilancio ha introdotto per le entrate erariali la rottamazione 5, in formato più leggero rispetto alle precedenti. Per le entrate locali, ha ripescato invece la possibilità per gli enti di riservare ai propri contribuenti una sanatoria su misura; senza però citare le partite affidate all'agente nazionale (sono 3.115 gli affidamenti nel 2024), che quindi si sono trovate prive di una disciplina.

Con il decreto fiscale il tema si è ripresentato alla commissione Finanze, che ha approvato l'estensione della rottamazione 5 a Imu, Tari, multe e tariffe locali gestite dall'agenzia ma non ha raccolto le ipotesi tentate per estendere a queste voci le "rottamazioni autonome". Quindi: i ruoli targati agenzia della Riscossione potranno essere rottamati con le regole nazionali, gli altri con le discipline locali. Le differenze non sono poche.

La rottamazione 5, prima di tutto, è una tantum, mentre le sanatorie locali potranno essere decise dai Comuni quando lo vorranno. Anche per la rottamazione 5 la scelta rimane all'ente, che deve però fare i conti con un calendario ristretto per pubblicare la delibera di adesione entro il 30 giugno: impresa impossibile per i quasi 900 Comuni (tra cui Venezia, Prato, Taranto, Salerno, Reggio Calabria e Messina) al voto il 24 e 25 maggio, come sottolinea Anci.

Le regole sulle sanatorie locali lasciano la possibilità ai Comuni di differenziare lo sconto, decidendo quali entrate ridurre (Imu, Tari, rette scolastiche, multe) e quali riduzioni concedere su interessi e sanzioni. L'adesione alla rottamazione 5 riguarda in automatico tutte le entrate affidate all'Agenzia. Anche lo sconto è uguale per tutti (via sanzioni, interessi, aggio, per le multe solo gli interessi).

Diversi sono i tempi di pagamento. I pochi Comuni che finora hanno deliberato la propria sanatoria hanno previsto rateazioni corte, alcuni richiedendo anche fidejussioni sopra determinati importi. Nella rottamazione 5 la rateazione, concessa a richiesta senza alcuna verifica sul debitore, può arrivare fino a nove anni, fermo restando che l'importo minimo della rata bimestrale a 100 euro.

La rottamazione erariale precisa la sorte dei crediti in contenzioso, prevedendo che con l'adesione il debitore si impegna a rinunciare alla lite.

C'è solo da sperare in una coerenza interna: chi aderirà alla rottamazione erariale dovrebbe prevedere regole analoghe per gli altri crediti. La situazione è tutt'altro che rara, visto che spesso la stessa entrata può essere per alcuni anni in carico all'agenzia e per altri a un concessionario privato. Aderire alla rottamazione statale e poi non deliberare la definizione delle stesse entrate gestite direttamente o dal concessionario, o viceversa, determinerebbe inspiegabili disparità di trattamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA